


COMUNE di BUSCA (CN)
Via Ferrero - Via Monte Ollero - Via Giotto

PROPOSTA di P.E.C.
zona **R5o7** di PRG
Foglio 57 - mapp. 660 – tot mq. 3476

proponenti:

LAVAGNA MATTEO

ARMANDO LUISA ANGELA



**VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' ALLA
PROCEDURA V.A.S.**

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

RELAZIONE TECNICA

Busca li

I RICHIEDENTI

IL PROGETTISTA

Ingegnere
Matteo LAVAGNA
Via Langhe 4 - BUSCA

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
2.1 NORMATIVA COMUNITARIA - DIRETTIVA 2001/42/CE (DIRETTIVA VAS)	4
2.2 NORMATIVA NAZIONALE - DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e s.m.i.....	4
2.3 INQUADRAMENTO NORMATIVO REGIONALE.....	6
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE	8
3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	8
3.2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO.....	9
4. ANALISI DELLA COERENZA CON I PIANI E PROGRAMMI	13
SOVRA/SOTTO ORDINATI.....	13
4.1 LIVELLO REGIONALE.....	14
4.2 LIVELLO PROVINCIALE.....	23
4.3 LIVELLO COMUNALE.....	28
5. VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE	30
5.1 PREMESSA	30
5.2 ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE	30
5.2.1 Suolo e Sottosuolo	30
5.2.2 Acque superficiali e sotterranee	31
5.2.3 Aria.....	32
5.2.4 Flora e Vegetazione.....	33
5.2.5 Fauna.....	34
5.2.6 Patrimonio culturale e beni materiali.....	34
5.2.7 Paesaggio e Qualità Visiva	35
5.2.8 Energia (ottimizzazione e risparmio).....	35
5.2.9 Componente uomo	35
5.2.10 Rifiuti	36
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	37
6.1 GIUDIZIO FINALE SULL'ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PEC PROPOSTO	38

1. INTRODUZIONE

Il presente Documento tecnico è stato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con riferimento al progetto di P.E.C. di iniziativa privata per l'ambito di nuovo impianto individuato come R5o7 dal P.R.G.C. vigente della Città di Busca, approvato con deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n°16-6342 del 19/09/2013).

La VAS, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti che l'attuazione di detti piani può provocare sull'ambiente, inteso nella sua accezione più vasta che va ad abbracciarne la sfera naturale, economica e sociale, per garantire un *“elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nei piani/programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”* (art.1, Direttiva Europea 42/2001 CE).

Scopo della Verifica di assoggettabilità è la decisione di assoggettare o meno il PEC proposto (o programma) a VAS.

La Legge regionale del Piemonte 25 marzo 2013, n. 3 *“Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”* ha integrato il procedimento urbanistico con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, già previsto dal D.Lgs.152/2006, secondo il principio per il quale sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998, n.40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) e che non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

In quest'ottica e in linea con la scelta regionale di assumere un atteggiamento preventivo ed integrato di valutazione, lo scopo di questo documento è quindi la preliminare verifica di compatibilità ambientale del PEC. Come indicato all'art. 20 comma 5 della L.R. 40/1998 infatti *“i piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VAS di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3”* specificando altresì che tali progetti non debbano ricadere *“neppure parzialmente, in aree protette”*.

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS prevede le seguenti fasi di processo:

- Fase 1 -Predisposizione e pubblicazione del documento
 1. Elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero il presente Rapporto Ambientale

2. Preliminare), contenente le informazioni e i dati necessari al la verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 42/2001/CEE e Allegato I al D.Lgs. 4/2008.
 3. Messa a disposizione del Documento di sintesi.
 4. Verifica di assoggettabilità alla VAS
 5. Individuazione, in collaborazione con l' autorità competente, dei soggetti competenti in
 6. materia ambientale.
 7. Trasmissione a questi del Rapporto Ambientale Preliminare per acquisire i rispettivi pareri, che devono pervenire all' autorità competente e procedente.
- Fase 2 - valutazione di assoggettabilità
8. Sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare e delle osservazioni pervenute, l' autorità competente verifica se lo Studio può avere degli impatti significativi sull'ambiente.
 9. L' autorità competente, sentita l' autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità dello Studio includendolo o escludendolo dalla procedura V.A.S., e se necessario ne definisce delle prescrizioni.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA - DIRETTIVA 2001/42/CE (DIRETTIVA VAS)

La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, sancisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale non solo i progetti ma anche gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. Nata concettualmente negli Anni '80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale atta a valutare le conseguenze di una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come un *"processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale"*.

2.2 NORMATIVA NAZIONALE - DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 e s.m.i.

Lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva Europea con il D.Lgs. 3/04/2006, n°152 *"Norme in materia ambientale"* detto Testo Unico in materia ambientale, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Esso disciplina nella Parte Seconda le *"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)"* e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi.

In particolare, l'articolo 6 *"Oggetto della Disciplina"* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua per quali piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica:

Art. 6. - Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

4. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

L'art. 12 introduce invece il discorso del RAPPORTO PRELIMINARE:

Art. 12. - Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Inoltre, si riporta di seguito, l'Allegato I citato all'interno dell'art.12 che integra e modifica gli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12"

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - Carattere cumulativo degli impatti;
 - Natura transfrontaliera degli impatti;
 - Rischi per la salute umana e per l'ambiente;
 - Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;
 - Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2.3 INQUADRAMENTO NORMATIVO REGIONALE

A livello regionale, l'art. 20 della L.R. 40/1998 prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di "Compatibilità ambientale di piani e programmi" per "gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione", prevedendo un'analisi di compatibilità ambientale a supporto delle scelte di piano/programma.

Si riporta di seguito il testo dell'Allegato F "Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi" contenente le modalità di approfondimento ed integrazione della matrice ambiente all'interno dello specifico piano o programma.

Allegato F

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI, CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2
L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- 1.1.1. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
- 1.1.2. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
- 1.1.3. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
- 1.1.4. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
- 1.1.5. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- 1.1.6. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
- 1.1.7. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

Inoltre, a fronte dell'approvazione del Decreto Legislativo n. 4/2008, correttivo al D.Lgs. 152/2006, la Regione Piemonte ha elaborato e stabilito con D.G.R. del 9 Giugno 2008, n. 12-8931 i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e di programmi.

In particolare, la D.G.R. 12-8931/2008 "D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" sancisce per ciascuna tipologia di strumento urbanistico comunale le procedure e gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica individuando quali categorie di piano debbano essere sottoposte direttamente a Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e quali invece debbano prima essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità.

Si riporta di seguito un estratto della Deliberazione sopra citata:

- _ deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:
 - Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;
 - Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.
- _ si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:
 - Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;
 - Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;

- *Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- *Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.*

All'interno di tale procedura si verifica:

- *se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;*
- *se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357 e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).*

sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:

- *Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;*
- *Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);*
- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.*

Inoltre, al fine di garantire la compatibilità della L.R. 40/1998 con l'atto statale di recepimento, la Regione ha emanato, quale atto di indirizzo e di coordinamento in materia di Vas, la DGR 12-8931 del 9/06/2008 ("*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*"), composta da due allegati.

Il primo che determina il processo di valutazione relativo all'insieme degli strumenti di pianificazione e programmazione, il secondo specificamente indirizzato agli strumenti urbanistici comunali.

Si evidenzia infine l'approvazione e pubblicazione della L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che ha apportato modifiche alla L.R. n°56 del 5 dicembre 1977 e ad altre disposizioni regionali in materia urbanistica ed edilizia; tale emendamento, afferma che, "*per gli strumenti di pianificazione, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure della presente legge*".

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Trattasi di progetto di progetto di PEC sito nel comune di Busca (CN), nella zona del concentrico lato sub-collinare in regione Braida, denominato nel seguito "azzonamento R5o7" localizzato nella zona dei nuovi impianti sportivi, delimitata da via Monte Ollero - via Ferrero - via Giotto. Si constata che l'azzonamento R5o7 in esame risulta essere l'ultima piccola porzione residuale di terreno in fase di edificazione di tutto il comparto circostante; ciò premesso, questo lotto fabbricabile mantiene un ruolo di massima centralità per la propria posizione (sbocco da via Ferrero e via Monte Ollero) di comunicazione proprio ai fini dell'intero sviluppo urbanistico in continuità di tutte le importanti urbanizzazioni pubbliche a servizi (S2 e S3) previste in attuazione dell'intero comparto circostante. Tutte queste urbanizzazioni sono state realizzate, nel tempo, a carico di soggetti privati in cessione gratuita, il tutto a supporto dei nuovi impianti sportivi della città "ing. Ferrero". Attorno all'azzonamento R5o7, sono ormai stati ultimato in quest'ultimo periodo i piani attuativi dei grandi ambiti territoriali confinanti o a ridosso: R4 (via Giotto), R5n2 (campi sportivi - via monte Ollero - via Langhe, e R5o viale Piemonte) con parti tuttora in corso di realizzazione (R5n1 campi sportivi - viale Piemonte). Si ricorda ancora che in tempi relativamente recenti, fu proprio quest'area privata (R5o7), grazie alla massima disponibilità dei proprietari nei confronti della cittadinanza, a essere temporaneamente concessa come pubblico servizio al Comune per supplire alla mancanza di spazi pubblici da destinare, al proprio interno, alle attività sportive principalmente praticate dai cittadini (bocce, calcio etc...) nell'attesa che venissero terminate le opere degli impianti sportivi comunali, nonché a essere anche in parte sfruttata per ampliare e migliorare la viabilità comunale locale (nuovo tracciato stradale allargato di via Monte Ollero e annesso prolungamento previsto del viale alberato di quartiere).


Inoltre, dal punto di vista della definizione normativa di piano, intesa anche come l'evoluzione degli studi geomorfologici e delle varie indagini conoscitive a supporto degli strumenti urbanistici del PRGC, nonché dalla conseguente e attenta presa in esame da parte degli uffici della Regione Piemonte in seno all'ultima elaborazione approvata, l'area di intervento R5o7 è stata recentemente oggetto di parere favorevole all'interno della variante (a differenza di altre aree similari invece stralciate), seppur con ripermetroazione (l'ultima nel 2014, è stata approvata e deliberata dal Consiglio Comunale all'unanimità). Pertanto l'area R5o7, anche alla luce della pericolosità geomorfologica locale, ha nuovamente ricevuto l'ennesima riconferma dal punto di vista territoriale ed è stata preservata fino ad, mantenendo la sua compatibilità alla destinazione edificativa residenziale e, soprattutto, a servizi in dismissione a uso pubblico (S3). Allo stato attuale, l'area R5o7 risulta pertanto inserita nel P.R.G.C. vigente come area di per sé **idonea** all'edificazione all'interno della zonazione comunale in base alla destinazione d'uso originariamente prevista.

3.2 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Il Comune di Busca è formalmente dotato di PRGC dall'anno 1991, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.64-1467 del 04/03/1991 e successive Varianti, fino all'ultima Variante Strutturale del 2006, approvata con D.G.R. n.16-6342 del 19/09/2013.

Si fa riferimento a quest'ultima variante di PRG e ai relativi estratti di Piano nonché all'allegato della delibera n. 7 del 09.04.2014 del Consiglio Comunale di Busca (variante non strutturale - azzonamento R5o7).

Si richiamano altresì le comunicazioni del Comune di Busca del 23 dicembre 2014 (prot. 15903/R-19793) e del 02 febbraio 2015 (prot. 513/2-1711) in cui si esplicitava l'accoglimento della proposta effettuata dai proponenti relativa alla parziale modifica dell'assetto planimetrico e distributivo dell'area in oggetto.



Estratto planimetrico del P.R.G.C.

3.2.1 Inquadramento territoriale-urbanistico

L'area in oggetto è individuata nella zona residenziale R5o7 di P.R.G. ed è regolamentata specificatamente all'art. 22 delle N.d.A.



Estratto aerofotogrammetria (Geoportale Piemonte)

Consistenza edilizia

- Ut = 0,50 mc/mq
- Superficie dell'area di intervento = mq. 3.476
- Cubatura edificabile complessiva = mc. 1.738
- S.U.L. superficie utile lorda (mc. 1.738/h mt. 3,00) = mq. 579,33
- Rapporto di copertura fondiario = 40 %
- Numero dei piani fuori terra = n. 2 max.
- Altezza massima alla gronda = mt. 7,50
- Costruzione di bassi fabbricati

adibiti a garages, entro i limiti del rapporto di copertura, anche in aderenza.

Destinazioni d'uso:

Insedimenti residenziali di nuovo impianto

Assetto tipologico

edifici abitativi unifamiliari
 edifici abitativi plurifamiliari
 etc.

Condizioni

I limiti degli Strumenti Urbanistici Esecutivi comprendono anche le aree destinate alla viabilità e ai servizi e in particolare:


-- R5o7: S3 - mq. 1.387

Vincoli

Nelle aree di nuovo impianto dovrà essere assicurata una sistemazione a verde privato pari almeno al 30% della superficie fondiaria con impianto di alberature ad alto fusto nella misura di un albero ogni 50 mq. di verde.

3.2.2 Delimitazione del comparto edificatorio

La perimetrazione della zona R5o7 di P.R.G. occupa integralmente l'area di proprietà dei proponenti ed è catastalmente individuata al Foglio 57 – mapp. 660 per complessivi mq 3.476 e, sul lato del Viale lungo Via Monte Ollero, è leggermente rettificata come risulta dalle risultanze dell'operazione di riconfinamento, in accordo con gli Uffici Comunali. I valori numerici riportati nel seguito potrebbero risultare leggermente approssimati, ciò dovuto a modeste difformità tra le aree rilevate e le varie cartografie (CTR, catastale, PRGC etc...)



Estratto mappa catastale azzonamento R5o7 (in giallo)

3.2.3 Tabella riassuntiva dei dati di progetto

Si riassumono di seguito i dati relativi alle superfici del Piano, calcolate sulla base del rilievo effettuato, con riferimento alla superficie totale dell'ambito.

Destinazione d'uso prevista in progetto: 100% residenziale

Superficie territoriale: mq 3'476

Indice territoriale: mc/mq 0,50

S.U.L. di edilizia residenziale: mq 579,33

Superficie fondiaria: mq 1'983 circa

Superficie ceduta a uso pubblico a servizi (parcheggi): mq 1387

Superficie ceduta a uso pubblico per la viabilità: mq 181

Abitanti insediabili: 24

Densità abitativa media circa 25 mq/ab

4. ANALISI DELLA COERENZA CON I PIANI E PROGRAMMI SOVRA/SOTTO ORDINATI

L'analisi di coerenza è necessaria per far in modo che gli obiettivi perseguiti dalla Variante strutturale al PRGC non siano in contrasto con la normativa di tipo comunitario, nazionale e regionale, ma soprattutto che siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità territoriale, economica e sociale dei piani e programmi sovraordinati. Il fine è quello di verificare che sul territorio non siano vigenti Piani o Programmi che, perseguendo obiettivi contrastanti, determinino azioni tra loro contrastanti e sinergie negative sul territorio.

L'analisi della coerenza viene effettuata rispetto a:

- *Livello regionale:*
 - Piano Territoriale Regionale
 - Piano Paesistico Regionale
 - Piano Regionale per la qualità dell'aria
 - Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani
- *Livello Provinciale:*
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- *Livello Comunale:*
 - Piano Regolatore Generale Comunale
 - Piano di Zonizzazione Acustica (allegata al PRGC).
 - Relazione Geologica, Geotecnica e di adeguamento al PAI (allegata al PRGC).

Sono stati inoltre esaminati i Piani elencati di seguito.

- Programma di sviluppo rurale PSR
- Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
- Piano Regionale per la Tutela delle Acque
- Piano territoriale forestale
- Piano stralcio di assetto idrogeologico PAI
- Piano regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

A seguito dell'analisi, non si segnalano casi di sostanziale incongruità e/o incompatibilità tra i suddetti Piani e il piano esecutivo proposto di cui all'oggetto; si rileva tuttavia una debolissima interferenza (di pochi metri quadrati !) nell'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): tale argomento viene affrontato esaustivamente nella Relazione geologica, sismica e di compatibilità idraulica allegata al presente progetto.

4.1 LIVELLO REGIONALE

4.1.1 Piano Territoriale Regionale

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008) e approvato con D.C.R. n 122- 29783 del 21.07.2011, redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005.

Il nuovo Piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.


La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

L'esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al PTR compete di governare, ha consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da una trama di base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale e di identificare con essa il livello locale del Qrs. Questi "mattoni" della costruzione del Piano sono stati chiamati, con riferimento alla loro funzione principale, Ambiti di integrazione territoriale (abbreviato: AIT).

La matrice territoriale sulla quale si sviluppa il Piano suddivide il territorio in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), stabilendo per ciascuno di essi le «connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata».

Il Comune di Busca è compreso nell'Ambito di Integrazione Territoriale n. 31 - Cuneo, che corrisponde alla vasta area che gravita direttamente sul capoluogo provinciale. Esso comprende un ampio ventaglio di territorio montano interno e un affaccio sull'avampese formato da un ampio tratto di alta pianura terrazzata, dalle propaggini collinari dei rilievi alpini e dalle basse valli Maira, Stura di Demonte, Gesso e Vermenagna.


Si riporta a seguire l'estratto della Tavola di progetto PTR per la visualizzazione di tale inquadramento:



Legenda:

SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE


Livelli di gerarchia urbana



TORINO Poli capoluogo di provincia

Chivasso Altri poli

Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT)

TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE**INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'**

Si riportano, nella tabella seguente, le linee d'azione prevalenti da prendere in considerazione per le politiche di sviluppo locale dell' AIT 31 (estratto Allegato C alle Norme di attuazione del PTR).

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Conservazione e gestione in un'ottica transfrontaliera del patrimonio ecologico- ambientale (Valli Maira, Grana e Alpi Marittime, fasce fluviali), idrico, forestale, paesaggistico e storico-architettonico (in particolare: centri storici di Cuneo e Dronero, forte di Vinadio, architettura tradizionale alpina) e culturale (lingua e tradizioni occitane).</p> <p>Messa in sicurezza idraulica delle fasce fluviali e idrogeologica del territorio montano.</p> <p>Prevenzione del rischio sismico.</p> <p>Controllo della dispersione urbana nelle aree pianeggianti e pedemontane (periurbano di Cuneo in particolare).</p> <p>Difesa del suolo agrario e della qualità delle acque.</p> <p>Promozione del compattamento in APEA degli insediamenti industriali attorno al capoluogo.</p> <p>Incentivazione di misure per mantenere il presidio demografico della montagna interna (occupazione, servizi, recupero delle borgate).</p> <p>Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema parametropolitano.</p> <p>Potenziamento di Cuneo come polo ospedaliero e per la formazione scolastica superiore e universitaria, con particolare riguardo ai rapporti con il settore agrario, zootecnico, agroindustriale alimentare ed ecologico-ambientale.</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Predisposizione di un piano per l'uso integrato (civile, turistico-sportivo, energetico, agricolo, industriale) delle acque nella montagna e nella pianura (compresi AIT Savigliano e Fossano). Governo e utilizzo del patrimonio forestale per produzione di legname e biomasse per energia e riscaldamento.</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>L'AIT come polo innovativo di livello regionale e sovraregionale nel settore agro-alimentare e zootecnico, per ricerca e trasferimento tecnologico (PST Tecnogrande) e servizi vari di filiera (sviluppo, certificazione di qualità, tracciabilità dei prodotti, igiene, <i>packaging</i> ecc), in connessione con la formazione scolastica e la ricerca universitaria (sede di Cuneo dell'Università di Torino, Ospedale), con la piattaforma logistica del S-O (v. AIT Fossano) e il potenziamento del polo fieristico di Cuneo.</p> <p>Incoraggiare la razionalizzazione dei consumi irrigui.</p>
Trasporti e logistica	<p>Superamento dell'attuale situazione di relativo isolamento dell'AIT e dell'intero quadrante S-O per mezzo di interventi prioritari relativi a: completamento dell'autostrada Cuneo-Asti, raddoppio della tratta ferroviaria Cuneo-Fossano, raddoppio della galleria del Tenda, adeguamento/potenziamento della s.s. del colle della Maddalena e della ferrovia Cuneo-Nizza (elettrificazione). Per quanto riguarda logistica e aeroporto di Levaldigi v. AIT Fossano.</p>
Turismo	<p>Valorizzazione del patrimonio naturalistico, termale, storico-architettonico, culturale, eno-gastronomico e paesaggistico, in circuiti allargati sia allo spazio transfrontaliero dell'Europarco italo-francese delle Alpi Marittime (progetto Spazio Alpino Mediterraneo), sia a quelli del Saluzzese e delle Langhe.</p> <p>Integrazione in essi della stazione di sport invernali di Limone Piemonte, di rilevanza sovraregionale attraverso anche la connessione con le manifestazioni fieristiche, espositive e culturali e con la commercializzazione dei prodotti tipici.</p>

L'area oggetto di PEC sottoposto a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS può essere classificata tra le "Aree urbane esterne ai centri storici", disciplinate dall'art. 20 delle Norme di attuazione del PTR.

Questo tipo di aree, secondo il PTR, si configurano come il luogo privilegiato per la nuova edificazione, (tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato) e la qualificazione ambientale (mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio).

Le direttive del PTR contemplano azioni per promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana.

Proprio in queste definizioni e indirizzi, volte alla riqualificazione urbana dei margini edificati del tessuto urbano di completamento e già dotati di urbanizzazioni in toto o in parte, si possono

riconoscere per l'appunto le caratteristiche delle previsioni progettuali dell'ambito del PEC R5o7 che, pertanto, appare coerente e compatibile anche con il livello di pianificazione territoriale regionale.

4.1.2 Piano Paesaggistico Regionale


Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) è stato adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009: attualmente non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, delle norme di attuazione del piano, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9, del Codice stesso.


La promozione della qualità del paesaggio è perseguita mediante cinque strategie diverse e complementari:

- riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
- integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
- ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
- valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.


Per una migliore lettura del territorio, il PPR suddivide quest'ultimo in 76 diversi ambiti che costituiscono complessi di paesaggi locali differenti.

Il comune di Busca appartiene agli ambiti n.58 "Pianura e Colli Cuneesi" e n.51 "Val Varaita", come da estratti cartografici a seguire:





L'area oggetto di PEC ricade nelle Unità di Paesaggio n. 5814 e 5815, come da estratto cartografico a seguire:



Legenda:

Tali Unità corrispondono alla tipologia normativa VII "Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità" ovvero presenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali


o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente di infrastrutture e insediamenti produttivi / abitativi sparsi.

Fra gli obiettivi specifici e le corrispondenti linee d'azioni definite dal PPR per tale ambito, non risultano riferimenti specifici alle caratteristiche dell'area oggetto di PEC.

Il PPR non segnala, per l'area in oggetto, aree ed elementi di rilievo sottoposti a tutela ai sensi degli artt.136-142-157 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i." (cfr. Tav. 2 del PPR).

Dall'analisi della tavola P5 Rete di connessione paesaggistica, non si rilevano emergono interferenze particolari per l'area oggetto d'intervento.

Analizzando la tavola P.4.7. "Componenti paesaggistiche" riportata di seguito, non emergono particolari rilevanze paesaggistiche: l'area in oggetto viene classificata mediante campitura gialla come "Aree rurali di Pianura e Collina con edificato diffuso (art.40)" e aree di elevato interesse agronomico (tratteggio verde).



Il PPR non individua per l'area oggetto d'intervento particolari valenze paesaggistiche, tuttavia il PEC, in virtù del fatto che la Convenzione Europea del Paesaggio riconosce "che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana", deve considerare con attenzione il contesto, le visuali paesaggistiche, il sistema del verde e ogni elemento che possa concorrere alla modificazione del paesaggio esistente, mirando alla riqualificazione dell'area e al miglioramento della qualità della vita nel comparto di interesse. In particolare, il progetto di PEC permette di mantenere le relazioni visuali con il paesaggio circostante, pone attenzione alla componente del verde e all'organizzazione dello spazio pubblico.

Si ritiene, pertanto, che la compatibilità del PEC R5o7 rispetto agli obiettivi generali e specifici del PPR sia verificata.

4.1.3 Piano Regionale per la qualità dell'aria

La L.R. 7/04/2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti, in particolare, gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente, con funzione di coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo. È lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Esso si articola in Piani stralcio, Piani o programmi di miglioramento progressivo o di mantenimento della qualità dell'aria ambiente, e Piani di azione, avendo quali obiettivi generali:

- la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme
- garantire il rispetto dei limiti e degli obiettivi entro i termini stabiliti dalla normativa
- la preservazione e conservazione della qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti.

A tali fini, il Piano prevede la suddivisione del territorio regionale, suddividendo i diversi comuni in "Zone" a seconda della probabilità di superamento dei limiti normativi in materia di inquinamento atmosferico.

Tale Stralcio di Piano è stato successivamente aggiornato e integrato con le disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia (Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009). Il provvedimento definisce un quadro prescrittivo di riferimento, finalizzato alla riduzione sia dei consumi energetici per la climatizzazione degli edifici, sia delle emissioni in atmosfera ad essa associate. Tale obiettivo è perseguito incrementando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e promuovendo comportamenti virtuosi da parte dei cittadini consumatori. I principali argomenti trattati nel provvedimento, mentre, si riferiscono:

1. requisiti minimi e prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione. La disciplina identifica inoltre le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici nonché ulteriori prescrizioni specifiche riguardanti gli involucri degli edifici.
2. Requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti. Sono inoltre prescrizioni specifiche per gli impianti termici; viene tra l'altro ribadito l'obbligo, per edifici con più di quattro unità abitative, di installare impianti termici centralizzati dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa, specificandone i possibili casi di deroga. Viene inoltre ribadito, in generale, il divieto di trasformare gli impianti termici centralizzati esistenti in impianti autonomi, ma viene previsto l'obbligo, su tali impianti, di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa in occasione della sostituzione del generatore di calore o di interventi di installazione o ristrutturazione degli impianti termici.
3. Modalità e tempistica di adeguamento degli impianti termici esistenti. Per raggiungere gli obiettivi di risanamento della qualità dell'aria del territorio piemontese, la disciplina stabilisce, in relazione al tipo di combustibile utilizzato ed alla potenza dell'impianto termico,

le scadenze temporali entro le quali deve essere effettuato l'adeguamento dell'impianto termico.

4. Tempistica e obiettivi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati da un fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale particolarmente elevato.

Le relazioni con il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria si esplicano principalmente con gli interventi volti alla qualificazione degli edifici dal punto di vista del risparmio energetico, in termini di prestazioni energetiche sia degli involucri edilizi, sia degli impianti di riscaldamento/condizionamento.

Nell'attuale progetto, la costruzione di edifici a carattere residenziale non apporta un peggioramento per la qualità dell'aria, in quanto non caratterizzate da attività produttive.

Inoltre, gli edifici di nuova costruzione privilegeranno la sostenibilità dell'intervento edilizio sotto il profilo del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e della prevenzione e protezione dal rumore e dall'inquinamento acustico con la dotazione di soluzioni costruttive e impianti adeguati, e con la realizzazione di verde pubblico e privato.

4.1.4 Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani

La Regione Piemonte, secondo quanto stabilito dalla L.R. 24/2002, ha avviato l'aggiornamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. La proposta di progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in base al D.Lgs. n. 152/06, alla L.R. 40/98 e alla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 44-12235 del 28/09/2009, ha adottato la Proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di depurazione, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica.

Gli obiettivi principali del piano sono di seguito esposti:

- riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua pro capite, pari a circa 500 kg, in modo tale da ottenere il valore di produzione di rifiuti urbani rilevato nel 2003;
- raccolta differenziata (RD) al 65% (riferimenti di legge nazionale 31 dicembre 2012) a livello di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) finalizzata al recupero di materia di qualità;
- soddisfacimento delle esigenze di trattamento della frazione organica raccolta differenziatamente per produrre ammendante compostato utile per aumentare il contenuto di carbonio organico nel suolo;
- autosufficienza di smaltimento del rifiuto indifferenziato presso ciascun ATO attraverso:
 - recupero dell'energia presente nei rifiuti mediante termovalorizzazione e/o coincenerimento, in modo tale da aumentare la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
 - presenza di una discarica di servizio per lo smaltimento finale delle ceneri e delle scorie non pericolose provenienti dai termovalorizzatori, ai fini di una chiusura complessiva del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e la presenza di una discarica a livello regionale per rifiuti pericolosi (ceneri);

- trattamento degli scarti provenienti dagli impianti di compostaggio, ricorrendo eventualmente ad un recupero energetico degli stessi; o utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue civili con l'obiettivo specifico di ridurre il conferimento in discarica dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque civili e industriali.

Il Comune di Busca è compreso all'interno dell'ATO 3 che include tutti i comuni della Provincia di Cuneo.

Per quanto riguarda il progetto in questione, le modalità di organizzazione della raccolta differenziata applicate nel territorio comunale ("porta a porta" affidata a ditta terza) verranno estese anche ai nuovi insediamenti.

4.2 LIVELLO PROVINCIALE


4.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Territoriale Provinciale della provincia di Cuneo, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°52 del 5 settembre 2005 e approvato con modificazioni dal Consiglio Regionale con D.C.R. n°241-8817 del 24 febbraio 2009, si pone come obiettivo strategico lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale e la valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il PEC PEC R5o7 si riconosce come azione che concorre al raggiungimento, in particolare, nell'obiettivo dell'UE di "Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale". Come definito dal PTP, "nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell'aria, dai livelli di rumore presenti, dalla gradevolezza visiva ecc. La qualità dell'ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro". Con l'attuazione del PEC R5o7 si ha un miglioramento con l'introduzione di nuovi elementi riqualificativi che completino il comparto residenziale, dotandolo aree a servizi, di percorsi pedonali e parcheggi.

La porzione di territorio del Comune di Busca nella quale ricade l'ambito soggetto al PEC R5o7, vista attraverso gli elaborati cartografici del PTP, non presenta particolari criticità e risulta in generale conforme nelle previsioni a livello provinciale.

Infatti, la "Carta dei caratteri territoriali e Paesistici" del PTP relativa al territorio di Busca - Tavola CTP 209 - riportata di seguito in estratto, non evidenzia per l'area in oggetto caratteri paesistici e territoriali particolari: l'area risulta inserita in una zona identificata come "area insediata" inserita all'interno del tessuto urbano.



Legenda:

1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali, corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m. Fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

2 - RETE ECOLOGICA

-  Aree protette (fonte PTR)
-  Biotopi e siti di importanza comunitaria (fonte Regione Piemonte)
-  Biotopi e siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Area contigua a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Mornico e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentario
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 25. alta Valle Stura di Demonte
- 26. Orsnesa, fino a tutto il bacino de torrente Negrone (confini con Liguria/Nava)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 30. area della tenuta ex Route del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoia dal parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona di Coto Casotto e di Alpe di Perabrusa
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelnuovo
- C. Citta del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. castello di Gorzegno

4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo - Archivio dell'insediamento storico

-  Centri storici di notevole valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati


5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di interesse provinciale esistenti
-  Altre strade di interesse provinciale di progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile


6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediative (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

Parimenti, la tavola IGT 209NO del PTP "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio" riportata di seguito in estratto, individua, riprendendo le indicazioni dei Piani Regolatori Comunali, il perimetro delle "Aree a dominante costruita" prevalentemente utilizzate o destinate a insediamenti urbani residenziali, produttivi o di servizio. L'ambito oggetto di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS rientra, appunto tra queste, in parte avente destinazione a servizi pubblici e in parte destinazione prevalente residenziale.



Legenda:



Sulla base delle precedenti considerazioni, si può affermare che I e previsioni di PEC risultano pertanto coerenti anche rispetto al PTP della provincia di Cuneo.

4.3 LIVELLO COMUNALE

Il rapporto fra il PEC e il PRGC vigente della Città di Busca è di completa coerenza: il PEC in oggetto era già inserito nella precedente edizione del PRGC ante 2006 e, attualmente, si attiene alle indicazioni generali per gli ambiti R5 e a quelle specifiche per l'ambito R5o7.

Gli ambiti R5, regolamentati direttamente dall'art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC vigente, riguardano "parti del territorio inedificate, per le quali sono previsti interventi di nuovo impianto a destinazione prevalentemente residenziale da realizzarsi mediante strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata"; tale definizione si applica coerentemente all'azzonamento in oggetto, in previsione del perfetto completamento locale del tessuto urbanistico esistente e soprattutto della continuità delle aree a servizi (S3) con adiacente prosecuzione del viale alberato (aree a servizi S2).

Il PEC, nelle sue previsioni insediative, rispetta l'indicazione, peraltro confermata in sede di PRGC, di concentrare gli edifici nella parte nord dell'ambito e la zona servizi prevalentemente nella parte sud.

L'attuazione dei contenuti del Piano non prevede alcun superamento dei valori limite definiti dai parametri riferibili ai contenuti di progetto; sono infatti rispettati tutti gli indici: urbanistici, edilizi, igienico sanitari e raggiunti gli obiettivi qualitativi di legge; i livelli di qualità ambientale sono stati assunti come elementi caratterizzanti il percorso progettuale e per tali parametri, oltre a non registrarne il loro superamento, è possibile affermare la piena adesione.

4.3.1. Relazione Geologica, Geotecnica e di adeguamento al PAI (allegata al PRGC).

Il Comune di Busca ha provveduto all'aggiornamento della relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geologico-tecnica in adeguamento al PAI in occasione della stesura della Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale (approvata in via definitiva nel 2013). A riguardo del contenimento del rischio idrogeologico legato alla pericolosità geomorfologica, si rimanda alla Relazione Geologica, Sismica e di Compatibilità Idraulica allegata al presente progetto.

4.3.2. Piano di zonizzazione acustica comunale

Il rumore viene individuato come una delle cause di peggioramento della qualità dell'ambiente di vita ed è ormai riconosciuto come uno dei principali problemi ambientali.

In merito, la Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale recepita in Italia con il D.Lgs. 19 Agosto 2005 n. 194 che prevede la progressiva predisposizione delle cosiddette mappature acustiche e mappe acustiche strategiche.

Il Comune di Busca ha approvato la Classificazione acustica comunale, redatta in sintonia ed in coerenza con il PRG vigente. In base al Piano di Classificazione Acustico del Comune di Busca, l'ambito soggetto a PEC è nella Classe 2 - *"aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali"*.

Dall'analisi del Piano di Classificazione Acustica vigente del Comune di Busca, si evince che l'intera area oggetto di PEC è posta in classe II, ovvero aree prevalentemente residenziali e tale classificazione non sarà alterata dall'intervento in previsione, per cui la classe II risulta pienamente compatibile.

Nello specifico, gli interventi previsti dal PEC rimangono in linea con l'attuale classificazione acustica del territorio: a lavori ultimati, si prevedono solamente incrementi modesti dei livelli di rumorosità dell'area indotto dall'intervento e non si ritiene insorgano ulteriori problematiche ambientali rispetto alla questione acustica.

Durante la fase di cantiere è previsto l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi di trasporto (persone e materiali) che determinano, per alcune fasi di lavorazioni, emissione di rumore nei luoghi nell'intorno dell'area interessata: l'interferenza legata ai lavori di cantiere, anche se importante, avrà solamente carattere transitorio e in ogni caso si manifesterà in fascia oraria diurna.

5. VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE

5.1 PREMESSA

Vengono in questo paragrafo analizzate le caratteristiche degli impatti che l'attuazione del PEC può causare sull'ambiente circostante e gli interventi di mitigazione e/o compensazione. Sulla base di quanto riportato nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, è possibile ipotizzare come l'incidenza ambientale delle realizzazioni previste nella proposta di PEC possa essere valutata in modo circoscritto alle seguenti matrici ambientali:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) il paesaggio.

In generale, per quanto riguarda i contenuti proposti dal PEC, non sono rilevabili effetti cumulativi negativi dei rilevati impatti potenziali.

Per ogni elemento preso in considerazione, sono descritte le caratteristiche degli eventuali impatti generati dall'attuazione del PEC sull'ambito d'interesse e sul contesto, prendendo come riferimento, stante la dimensione limitata dell'intervento, la scala di quartiere. Per ogni elemento, inoltre, sono indicati eventuali impatti generati dalla fase di cantiere di costruzione e gli eventuali interventi di mitigazione o compensazione previsti.

Va evidenziato a priori che, allo stato di fatto, l'area risultano già caratterizzata da una estesa urbanizzazione limitrofa.

5.2 ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE

5.2.1 Suolo e Sottosuolo

L'attuazione del progetto non determina significative variazioni sulla componente suolo, in quanto le modifiche inserite nel PEC sono caratterizzate da interventi effettuati su aree già interessate da marcata antropizzazione.

Trattasi infatti di una piccola area residuale avente oggi utilizzo di coltivo occasionale, finalizzata a definitivo completamento urbano, già contornata da opere di urbanizzazione realizzate e in uso (acquedotto, fognature, linee elettriche, gas, telefonia, ecc.) ed altresì asservita dalla recente condotta di teleriscaldamento urbano, per le cui utenze saranno sufficienti i soli allacciamenti terminali privati. Tale area in passato è stata concessa in uso al Comune per la realizzazione di un campetto per il gioco del calcio, nell'attesa che fossero ultimati i vicini impianti sportivi.

Le tipologie edilizie previste sono esclusivamente residenziali e pertanto rispettano del tutto le previsioni del P.R.G.C. (piano interrato con autorimesse, due piani fuori terra più sottotetto).

Nell'area di interesse non è segnalata alcuna peculiarità geomorfologica (quali frane, dissesti, subsidenza). Si segnala unicamente la questione del rischio idrogeologico, ampiamente trattata nella relazione geologica-geotecnica e di compatibilità idraulica allegata alla presente.

Il ripristino dei terreni scavati dovrà avvenire in modo tale che le proprietà fisiche dei terreni stessi (porosità, permeabilità, aggregazione, ecc.) non vengano deteriorate.

I sotto-servizi dovranno essere realizzati con alcuni accorgimenti costruttivi; in particolare le tubazioni della rete fognaria e dell'acquedotto dovranno essere previsti con doppia camicia, al fine di prevenire eventuali perdite e dispersioni nel terreno.

Le superfici permeabili a verde, prescritte dal PEC nelle quantità minime, dovranno essere realizzate con superficie a fondo erboso o comunque permeabile e drenante, tale da garantire lo smaltimento in profondità dei fenomeni meteorici anche intensi e con messa a dimora di alberi ed arbusti preferibilmente autoctoni, nel rispetto della quantità minima di una essenza per ogni 50 mq di superficie verde.

Nelle aree permeabili e/o verdi è comunque sempre ammessa la realizzazione:

- di vasche di accumulo;
- di limitati impianti tecnici e/o accessori non diversamente collocabili;
- dei percorsi pedonali e carrabili di pertinenza.

Vedasi *Relazione geologica, sismica e di compatibilità idraulica*
allegata alla documentazione del PEC

5.2.2 Acque superficiali e sotterranee

La presenza di verde privato nell'area edificabile non modificherà l'uso della risorsa idrica per fini irrigui di giardinaggio. A tal fine, saranno previsti:

- il recupero delle acque piovane con riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

Dovranno essere previsti interventi quali sistemi di prevenzione, regimazione delle acque superficiali, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento. I nuovi insediamenti dovranno essere inoltre dotati di vasche a tenuta per la raccolta e il riutilizzo (es. irrigazione delle aree verdi) delle acque piovane con annessi sistemi di troppo pieno confluenti in opportuni pozzi perdenti.

- l'impiego, nelle sistemazioni esterne delle superfici fondiari di pertinenza degli interventi di nuova edificazione, di pavimentazioni drenanti, al fine di preservare una sufficiente permeabilità del contesto che consenta un buon ritorno idrico in falda.

Relativamente alla diramazione irrigua di pertinenza privata presente sul perimetro dell'area, a carico della componente idrica non sono previsti ulteriori impatti differenti rispetto alle condizioni attuali del sito.

Occorrerà però porre notevole attenzione durante la fase di cantiere, avendo cura di evitare sversamenti di sostanze pericolose, materiali edili e quant'altro possa arrecare ipoteticamente danno al corpo idrico, modificandone i parametri.

Gli effetti derivanti dagli interventi previsti dal PEC non si ritiene possano determinare un peggioramento dello stato di qualità delle acque superficiali, dal momento che la destinazione d'uso prevista è esclusivamente residenziale, in analogia con l'intero comparto circostante.

Tutti i nuovi insediamenti saranno autorizzati previo allacciamento alla rete fognaria presente.

Verranno in seguito opportunamente specificati dai singoli gestori i dettagli costruttivi dei singoli allacciamenti.

In base allo stato attuale delle acque sotterranee sia superficiali che profonde nell'area oggetto di PEC, si può indicare che non sussistono condizioni critiche per gli interventi previsti.

Vedasi *Relazione geologica, sismica e di compatibilità idraulica*
allegata alla documentazione del PEC

5.2.3 Aria

L'Inquinamento atmosferico è definito dalla normativa come *“ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli usi legittimi dell'ambiente; da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati”*.

La Provincia di Cuneo si è dotata fin dal 2005 di un Piano d'Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria che prevede l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti principalmente finalizzati a contenere le emissioni di PM10, di biossido di azoto, di biossido di zolfo, di benzene e di monossido di carbonio generate dal traffico veicolare, dagli impianti produttivi e dagli impianti di riscaldamento ambientale.

Data l'ubicazione e le caratteristiche dell'area soggetta a PEC, gli elementi di pressione sulla componente ambientale sono da individuarsi principalmente nelle emissioni indirette in atmosfera provenienti dal traffico veicolare indotto e nelle emissioni dirette dalle caldaie utilizzate per il riscaldamento dei locali. In entrambi i casi, gli inquinanti emessi sono quelli tipici della combustione: NOx (ossidi di azoto), VOC (composti organici volatili), PM10 (particolato atmosferico), CO (monossido di carbonio).

L'incremento di traffico indotto dall'intervento edilizio nella zona del PEC appare trascurabile ed indurrà un irrilevante aumento delle emissioni di PM10, di ossido di azoto e di monossido di carbonio, non essendo prevista nuova viabilità rispetto all'esistente e, in ogni caso, una frequentazione non tale da aumentare significativamente i flussi di traffico veicolare.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico dovuto al riscaldamento degli edifici residenziali, al fine di ridurre le emissioni correlate, principalmente *“dovranno essere privilegiati per gli edifici impianti di riscaldamento in grado di garantire un risparmio energetico con conseguente diminuzione delle emissioni in atmosfera”*.

In particolare le azioni di mitigazione possono contemplare:

- contenimento dei consumi energetici, attraverso elementi passivi (orientamento degli edifici, isolamento termico, soluzioni di involucro edilizio, schermature, ecc.)
- rispetto dei limiti di temperatura;

- incentivazione dell'impiego di tecnologie ecologiche sugli impianti di nuova realizzazione,
- applicando gli indirizzi governativi;
- utilizzo di soluzioni bioedilizie tecnologiche avanzate di ultima concezione, inclusi soprattutto i locali tecnici adibiti a "serre solari"; l'impiego di queste aree vetrate luminose inducono importanti fenomeni di circolazione convettiva d'aria e producono effettivamente miglioramenti energetici e al tempo stesso bioclimatici: vista la particolare esposizione favorevole dell'azzonamento in oggetto all'arco solare diurno (Est-Sud-Ovest), si auspica sia fatto concretamente ricorso a tali soluzioni architettoniche in tutti i fabbricati in costruzione.

Si segnala, inoltre, che l'azzonamento in oggetto è stato recentemente asservito di utenza urbana di teleriscaldamento.

Le interferenze ambientali potenziali in fase di cantiere si possano ricondurre alla natura tipica dei cantieri civili in ambito urbano escludendo la presenza di particolari criticità specifiche. Esse possono infatti essere connesse a:

- polverosità conseguente alle attività di costruzione (movimenti di terra, accumulo di materiali polverulenti, ecc). L'interferenza non appare significativa in quanto lo scavo sarà di dimensioni limitate e la fase di scavo sarà scoperto per una durata strettamente limitata, il tutto per giunta in un'unica fase lavorativa complessiva per tutti i fabbricati;
- emissioni da macchine operatrici presenti in cantiere e da mezzi di trasporto. Anche in questo caso l'interferenza non appare significativa data la dimensione limitata del cantiere. Per gli automezzi che accederanno al cantiere dalle strade pubbliche e viceversa, verranno adottate le prescrizioni definibili nel Piano di sicurezza e coordinamento. Prelevando e scaricando, infatti, i materiali nei depositi del cantiere, i mezzi dovranno essere opportunamente mantenuti puliti in modo da evitare che eventuali polveri raccolte al loro interno vengano trasportate all'esterno. In particolare, per i mezzi che trasporteranno all'esterno del cantiere il materiale scavato durante la realizzazione delle strutture, si procederà al lavaggio delle polveri attaccate agli automezzi. Gli accessi al cantiere dalle strade pubbliche dovranno a loro volta essere mantenuti puliti e tali da garantire la sicurezza del transito veicolare esterno.

Si ritiene, pertanto, che le emissioni di VOC e PM10 dovute a tali sorgenti emmissive siano trascurabili.

5.2.4 Flora e Vegetazione

Occorre anzitutto rilevare che all'interno dell'area di azzonamento vi è la totale assenza di elementi botanici e faunistici endemici o di qualche pregio. La copertura arborea allo stato attuale è del tutto assente. L'area è stata infatti per molti anni concessa ad uso sportivo con la collocazione di un campo da calcio dotato di illuminazione notturna, nell'attesa che fossero ultimati i lavori di completamento degli impianti sportivi "ing. Ferrero" in favore della comunità buschese, ora totalmente smantellato.

L'area d'intervento è inserita in un contesto urbanizzato consolidato ed il PEC prevedrà spazi a verde privato (prato, siepi, alberi) e verde pubblico (viale alberato su via Monte Ollero) che determinano effetti positivi rispetto a questo indicatore.

Nel comune di Busca, il bosco (il cui nome stesso è ragionevole pensare che derivi dal termine piemontese "buscaja"), è elemento dominante del paesaggio soprattutto nel contesto collinare e sub montano e al tempo stesso conserva ancora le vestigia di una importante pregressa attività agricola diffusa su tutto il territorio e che, attualmente, viene ancora esercitata in modo consistente nelle aree periferiche, pianeggianti o collinari, soprattutto attraverso la coltivazione di frutteti, ma anche di seminativi vari. Nell'intorno esteso delle aree in oggetto e presente una pregevole copertura vegetazionale presente (aree pianeggianti, sub-collinari e collinari del comune di Busca; si tralasciano qui i riferimenti alle aree montane, presenti all'interno del comune dall'altra parte della cittadina fino a una quota di circa 1.600 m s.l.m. e caratterizzati dalla fascia iniziale di faggi, abeti bianchi, ontani e rodoreti sparsi).

L'area in esame non rientra in alcun modo nelle aree di connessione ecologica né tantomeno ne ha la vocazione, essendo inserita in un contesto urbano totalmente edificato in tutto il circondario. L'unica funzione ecologica presente è costituita dal viale alberato di tigli esistente, che verrà esteso lateralmente sul fianco ovest per tutto l'azzonamento R5o7, in previsione di essere poi prolungato verso nord secondo gli intenti degli uffici comunali.

Per quanto riguarda la piccola bealera irrigua di pertinenza privata, questa non costituisce in alcun modo elemento rilevante, in quanto è pressoché perennemente priva di portata d'acqua, essendo regolamentata mediante chiuse forzate di regimazione, regolamentata esclusivamente dagli aventi diritto nel periodo estivo.

5.2.5 Fauna

Con il termine fauna si intende il complesso degli animali il cui ciclo vitale avviene tutto o in parte sul territorio investito dalle interferenze di progetto.

A riguardo, si ritiene che il PEC non comporti impatti a carico della componente faunistica, in quanto l'area di intervento risulta già caratterizzata da una elevata antropizzazione.

Per quanto concerne le reti ecologiche, gli interventi previsti non andranno a interferire direttamente con questi orridoi naturali. A livello ecosistemico e di conservazione degli habitat idonei ad ospitare specie animali non si evidenziano particolari criticità indotte dagli interventi previsti.

5.2.6 Patrimonio culturale e beni materiali

L'area di interesse non presenta beni materiali per la quale si debba predisporre una protezione; non si segnala infatti la presenza di vincoli archeologici né tantomeno nei PEC limitrofi in fase di realizzazione o già realizzati sono mai stati rinvenuti alcun tipo di reperti.

L'area oggetto di intervento:

- I. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale di tipo europeo;
- II. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale, puntuali o areali di tipo statale (vincoli D.Lgs. 42/2004);
- III. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale di tipo regionale (ATE ed ATD del PUTT/P, aree protette regionali)
- IV. non è interessata da vincoli paesaggistico e/o ambientale di tipo comunale;

V. non è interessata da beni di interesse paesaggistico e/o ambientale.

5.2.7 Paesaggio e Qualità Visiva

Dal punto di vista paesaggistico, il progetto proposto si inserirà perfettamente all'interno del contesto ambientale in quanto l'area, già individuata all'interno del Piano Regolatore come area a destinazione d'uso residenziale, presenta attualmente carattere agricolo rappresentando perciò un'area non più naturale ma già fortemente antropizzata.

Non risulta inoltre, alcuna presenza di vincoli di tipo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il contesto paesaggistico di riferimento in cui si trovano le aree oggetto di PEC è prettamente insediativo residenziale dotato di tutte le infrastrutture di urbanizzazione e circondato da aree pubbliche di servizio (impianti sportivi comunali, parcheggi, aree verdi, aree giochi bimbi, percorsi ciclopedonali alberati).

Da un punto di vista paesaggistico le azioni previste nel PEC in argomento non andranno a modificare sostanzialmente le visuali percepibili, se non per l'area strettamente fabbricabile in oggetto. Infatti le trasformazioni previste poco differiscono da quanto già azionato nel PRG vigente.

5.2.8 Energia (ottimizzazione e risparmio)

Al fine di ridurre sensibilmente l'impatto ambientale della nuova area insediativa, è prescritta l'ottimizzazione della gestione energetica degli edifici di nuova costruzione mediante:

- l'adozione di componenti di involucro ad elevati valori di isolamento termico e di capacità termica, al fine di contenere le dispersioni energetiche;
- l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (quali ad es. sistemi a pompe di calore con integrazione di sistemi solari attivi e di sistemi fotovoltaici), al fine di ottenere un sensibile abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera, con contestuale riduzione dei consumi di energia non rinnovabile;
- l'impiego di tecnologie costruttive ecocompatibili con utilizzo il più possibile di materiali biodegradabili.

L'utilizzo di fonti non rinnovabili dovrà soddisfare il fabbisogno di acqua calda dell'edificio per usi igienico-sanitari in misura non inferiore al 50% e, qualora installati idonei sistemi fotovoltaici, una quota significativa di fabbisogno di energia elettrica per ciascuna unità immobiliare.

Laddove vengano utilizzati sistemi fotovoltaici, dovranno essere ben schermati ed integrati con le strutture dei fabbricati, facendo salvi eventuali vincoli e/o limiti relativi ad impedimenti tecnici adeguatamente dimostrati nonché derivanti da vincoli culturali, ambientali e paesaggistici.

5.2.9 Componente uomo

La localizzazione di interventi all'interno di un tessuto urbano può comportare effetti positivi e negativi.

Gli interventi in progetto, caratterizzati prevalentemente da azioni volte al miglioramento delle strutture già esistenti o alla riqualificazione di aree non determina la particolare presenza di condizioni pericolose per la vita dell'uomo, anzi, al contrario l'introduzione di un'area destinata

all'ottimizzazione dei servizi soddisfa meglio le esigenze degli attuali e potenziali residenti delle aree limitrofe.

5.2.10 Rifiuti

La raccolta comunale dei rifiuti solidi urbani è del tipo differenziato "porta a porta" attraverso il servizio gestito da ditte terze.

Durante la fase di cantiere, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di lavorazione diventa importante, soprattutto in quanto l'ambito oggetto di intervento è inserito in un'area urbanizzata a carattere residenziale. Sarà necessario, pertanto, prendere tutte le misure necessarie per limitare la produzione di rifiuti in cantiere: prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti in cantiere, predisponendo contenitori separati e chiaramente identificabili per legno, carta/cartone, metallo, vetro, plastica, inerti, oli ecc.; prevedere il divieto di abbandono e corretto smaltimento.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti non ha evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'attuazione del Piano proposto tali da indurre attenzioni particolari circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Nella tabella sottostante si riassumono i temi ambientali trattati e gli esiti delle valutazioni relative ai possibili effetti ambientali apportati al contesto di riferimento dalle opere in progetto nella proposta di PEC:

COMPARTO	INCIDENZA
uomo	Non sussistono effetti negativi
fauna	Non sussistono effetti negativi
flora	Non sussistono effetti negativi
suolo	Non sussistono effetti negativi (*)
acqua	Non sussistono effetti negativi (*)
aria	Non sussistono effetti negativi
clima	Non sussistono effetti negativi
beni materiali	Non sussistono effetti negativi
patrimonio culturale	Non sussistono effetti negativi
paesaggio	Non sussistono effetti negativi

I risultati dello studio e dell'analisi degli impatti sui differenti comparti essere come di seguito sintetizzati:

COMPONENTE	IMPATTO			
	NULLO/ TRASCURABILE	BASSO	MEDIO	ALTO
uomo	X			
fauna	X			
flora	X			
suolo		X (*)		
acqua		X (*)		
aria	X			
clima	X			
beni materiali	X			
patrimonio culturale	X			
paesaggio	X			

(*) Per quanto concerne specificatamente la valutazione del rischio geomorfologico e idraulico, vedasi a riguardo la *Relazione geologica, sismica e di compatibilità idraulica* allegata.

6.1 GIUDIZIO FINALE SULL'ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PEC PROPOSTO

Dall'analisi degli effetti che l'attuazione del PEC avrà sul luogo e su contesto, si può affermare come gli interventi non interferiscano né con ambiti di tutela della natura e/o del paesaggio (parchi, riserve, aree protette), né abbiano alcun effetto indiretto su siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti, né riguardino in alcun modo beni di interesse storico/architettonico o archeologico.

La realizzazione del complesso edilizio prevede un incremento del carico antropico di 24 abitanti teorici, con conseguenti incrementi di traffico locale, di produzione di rifiuti, di consumi energetici che possono essere considerati ininfluenti rispetto alla situazione di contesto.

Va considerato inoltre che:

- l'area di influenza del PEC è limitata a scala locale, ovvero gli esigui impatti ambientali attesi graveranno solo su scala ridotta a livello dell'area costituente il PEC e quelle limitrofe e non sull'intero Comune
- il PEC è stato pianificato in perfetta coerenza con i comparti circostanti, sia pubblici che privati, e non influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
- la dimensione dell'intervento edilizio previsto dal PEC è limitata
- l'intervento edilizio previsto dal PEC è inserito in un contesto completamente urbanizzato
- l'attuazione del PEC apporterà un miglioramento importante della qualità urbana complessiva del concentrico, per la riqualificazione di un ambito centrale dell'abitato, soprattutto dal punto di vista del definitivo completamento delle aree a servizi pubblici.

Per tutti i comparti ambientali analizzati, non è stata valutata una potenziale incidenza ambientale negativa.

Nel complesso, alla luce di quanto analizzato, l'analisi condotta ha evidenziato che i possibili effetti ambientali correlabili all'attuazione del PEC sono riconducibili sia alla fase di realizzazione delle opere e degli interventi (cantiere), sia agli impatti propri della trasformazione del paesaggio interessato dalla riqualificazione insediativa. Alla luce delle previsioni del PEC come qui proposte, considerate le caratteristiche generali dell'ambito interessato e le potenziali interferenze e/o impatti ambientali correlabili all'attuazione del Piano, risulta coerente ritenere che l'estensione nello spazio degli effetti attesi (riconducibili sostanzialmente alla "nuova" percezione visuale, in quanto sotto il profilo del carico di immissioni/emissioni l'intervento risulta senz'altro migliorativo) sia per lo più riferita all'ambito esclusivamente locale.

Pertanto, constatata l'entità del progetto e preso atto della natura dell'intervento di completamento urbano di quest'area fabbricabile residuale, necessario a tutto il comparto soprattutto dal punto di vista delle urbanizzazioni pubbliche nonché della prossima futura realizzazione del completamento del viale alberato cittadino, e in particolar modo la sua valenza pubblica di connessione di aree urbanizzate, assieme alla modestissima entità degli impatti potenzialmente attesi sull'ambiente e legati all'attuazione degli interventi previsti dal PEC, illustrati nelle pagine precedenti, in questa specifica circostanza, per ovvie ragioni ampiamente motivate, si propone l'ESCLUSIONE del PEC R5o7 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006.